

# Memento Pratico

## PROCEDURA CIVILE

RIFORMA  
CARTABIA  
e successivi  
aggiornamenti

2 0 2 3

ESTRATTO

 **MEMENTO**  
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INCLUSA  
VERSIONE DIGITALE



# Piano dell'opera

## PARTE I - STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO

5

<b>Capitolo 1.</b>	Mediazione	19
<b>Capitolo 2.</b>	Negoziazione assistita	230
<b>Capitolo 3.</b>	Arbitrato	330

## PARTE II - PROCESSO: REGOLE GENERALI

650

<b>Titolo I</b>	<b>Giurisdizione</b>	654
<b>Titolo II</b>	<b>Competenza</b>	735
<b>Titolo III</b>	<b>Soggetti del processo</b>	1150
<b>Titolo IV</b>	<b>Atti e provvedimenti del processo</b>	1635
<b>Titolo V</b>	<b>Processo civile telematico (PCT)</b>	1940
<b>Titolo VI</b>	<b>Termini</b>	2080
<b>Titolo VII</b>	<b>Comunicazioni, notificazioni e depositi</b>	2170
<b>Titolo VIII</b>	<b>Prove</b>	2700
<b>Titolo IX</b>	<b>Spese</b>	3300

## PARTE III - PROCEDIMENTO ORDINARIO

3800

<b>Titolo I</b>	<b>Processo ordinario di primo grado</b>	3802
<b>Capitolo 1.</b>	Procedimento avanti al tribunale	3804
<b>Capitolo 2.</b>	Procedimento avanti al giudice di pace	4600
<b>Titolo II</b>	<b>Impugnazioni</b>	4760
<b>Capitolo 1.</b>	Regole generali	4762
<b>Capitolo 2.</b>	Appello	5010
<b>Capitolo 3.</b>	Ricorso per cassazione	5200
<b>Capitolo 4.</b>	Revocazione	5502
<b>Capitolo 5.</b>	Opposizione di terzo	5576

## PARTE IV - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

6000

## PARTE V - PROCEDIMENTI CAUTELARI

6325

## PARTE VI - PROCEDIMENTO D'INGIUNZIONE

6676

<b>Capitolo 1.</b>	Ricorso per decreto ingiuntivo	6677
<b>Capitolo 2.</b>	Opposizione a decreto ingiuntivo	6780

<b>PARTE VII - PROCESSO DI ESECUZIONE</b>		<b>6957</b>
<b>Capitolo 1.</b>	Regole comuni	<b>6962</b>
<b>Capitolo 2.</b>	Esecuzione mobiliare	<b>7194</b>
<b>Capitolo 3.</b>	Esecuzione presso terzi	<b>7320</b>
<b>Capitolo 4.</b>	Esecuzione immobiliare	<b>7412</b>
<b>Capitolo 5.</b>	Esecuzione in forma specifica	<b>7618</b>
<b>Capitolo 6.</b>	Opposizioni nel processo esecutivo	<b>7692</b>
<b>Capitolo 7.</b>	Sospensione ed estinzione del processo esecutivo	<b>7810</b>
<b>PARTE VIII - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO</b>		<b>8018</b>
<b>PARTE IX - ALTRI PROCEDIMENTI</b>		
<b>Capitolo 1.</b>	Azioni a tutela del possesso	<b>8859</b>
<b>Capitolo 2.</b>	Procedimenti in materia locatizia	<b>8960</b>
<b>Capitolo 3.</b>	<b>Persone e famiglia</b>	<b>9164</b>
<b>Capitolo 4.</b>	Class action e azioni inibitorie	<b>9472</b>
<b>Capitolo 5.</b>	Irragionevole durata del processo: legge Pinto	<b>9913</b>
<b>PARTE X - ASPETTI INTERNAZIONALI</b>		<b>10020</b>
<b>APPENDICE</b>		
<b>Riforma del processo civile - Tabelle riepilogative</b>		<b>11400</b>
<b>INDICI</b>		
Indice per articolo		pag. 1529
Indice analitico		pag. 1561

# Processo civile telematico

## SOMMARIO

<b>I. Attività e adempimenti telematici</b> .....	<b>1946</b>	<b>III. Atti, copie e duplicati</b> .....	<b>1992</b>
<b>II. Strumenti di cui deve dotarsi l'utilizzatore</b> .....	<b>1950</b>	A. Documento informatico.....	<b>1995</b>
A. Posta elettronica certificata (PEC)	<b>1952</b>	B. Atto processuale informatico.....	<b>2018</b>
B. Punto di accesso (PDA).....	<b>1985</b>	C. Copie.....	<b>2030</b>
C. Firma digitale.....	<b>1990</b>	D. Duplicato informatico.....	<b>2063</b>

Il processo civile telematico (PCT) è un complesso di regole e adempimenti informatici in vigore in via obbligatoria dal 2014. I profili più complessi legati all'uso del PCT sono connessi ai luoghi in cui è attivo, alle persone che lo utilizzano e agli strumenti utili a tal fine. Per rendere i procedimenti più celeri ed efficienti la **riforma** ha introdotto misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico.

1940

**DOVE È ATTIVO** Attualmente il PCT è pienamente operativo presso i **tribunali** e le **corti d'appello** e in **cassazione**.

1941

Per i procedimenti davanti al **giudice di pace** (e per i procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale superiore delle acque pubbliche, al commissario per la liquidazione degli usi civici) però, l'obbligo di deposito telematico entra in vigore **dal 30 giugno 2023** e si applica anche ai procedimenti pendenti a tale data; v. n. 2530 (art. 35 c. 3 D.Lgs. 149/2022 modif. dall'art. 1 c. 380 L. 197/2022).

**CHI PUÒ UTILIZZARE IL PCT** Qualsiasi soggetto dotato di PEC può utilizzare il PCT ed è abilitato a consultare le informazioni nonché a trasmettere i documenti informatici relativi al processo.

1945

Più precisamente, tali soggetti possono essere:

- magistrati, personale degli uffici giudiziari e degli UNEP (c.d. soggetti abilitati **interni**);
- avvocati e praticanti abilitati al patrocinio iscritti all'ordine (c.d. soggetti abilitati **esterni**);
- altri soggetti che svolgono funzioni all'interno del processo (come ad esempio gli ausiliari del giudice, v. n. 1600 e s).

Il **privato cittadino** può consultare lo stato dei procedimenti e i dati contenuti nei registri di cancelleria.

Le informazioni vengono visualizzate in forma anonima con oscuramento:

- dei dati anagrafici delle parti processuali e dei loro avvocati;
- dei dettagli del fascicolo processuale dai quali è possibile risalire a informazioni di carattere personale e riservato, anche attraverso l'interrogazione di altre banche dati.

Tuttavia, se il cittadino è dotato di un dispositivo di firma digitale o di un'identità digitale SPID, può consultare i fascicoli in cui è parte in causa senza alcuna limitazione.

## I. Attività e adempimenti telematici

Per legge determinate attività o adempimenti devono o possono essere eseguiti con modalità telematiche.

1946

La tabella elenca quali sono tali attività o adempimenti, rinviando alla loro trattazione specifica.

Adempimenti	Cosa deve (o può) essere fatto telematicamente	v. n.
<b>deposito</b> di atti e provvedimenti presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria	obbligatorio davanti al tribunale, corte d'appello e cassazione per tutti gli atti; dal 30 giugno 2023 obbligatorio per tutti gli atti presso il giudice di pace, tribunale per i minorenni, tribunale superiore acque pubbliche, commissario per la liquidazione degli usi civici	2530 e s.
<b>comunicazioni</b> effettuate dalla cancelleria via PEC	obbligatorie le modalità telematiche di comunicazione presso tutti gli uffici giudiziari	2192 e s.
<b>notificazioni</b> effettuate via PEC: – dall'ufficiale giudiziario – dall'avvocato – dal cancelliere	obbligatoria se il destinatario è un avvocato o un soggetto la cui PEC risulti da pubblici elenchi	– 2340 e s. – 2445 e s. – 2479 e s.
<b>fascicolo</b> informatico	formazione da parte del cancelliere consultazione da parte dell'avvocato estrazione di copie e duplicati	1886 e s.
<b>registri</b> di cancelleria informatici	formazione da parte del cancelliere consultazione da parte dell'avvocato	1915
redazione di <b>provvedimenti</b> dei magistrati	obbligatorio	1790
<b>pagamento</b> del contributo unificato e degli altri diritti e delle spese	obbligatorio presso tutti gli uffici giudiziari dal 28 febbraio 2023	2072 e 3350
adempimenti relativi al <b>processo di esecuzione</b>	obbligatorio per tutti gli atti del processo	6957 e s.
	possibile per il versamento del prezzo di acquisto della vendita	7552 e s.
	obbligatoria come modalità per la vendita forzata immobiliare	7516 e s.
procedimento di <b>ingiunzione</b>	nel ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale è obbligatorio per il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti	6713

OMISSIS

## CAPITOLO 2

## Notificazioni

## SOMMARIO

<b>I. Notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario</b> .....	<b>2239</b>	f. Pubblica Amministrazione.....	<b>2416</b>
A. Ufficiale giudiziario competente...	<b>2243</b>	g. Condominio .....	<b>2426</b>
B. Modalità di notificazione .....	<b>2248</b>	<b>II. Notificazioni eseguite dall'avvocato</b> .....	<b>2430</b>
a. Notifica a mani.....	<b>2250</b>	a. Condizioni.....	<b>2434</b>
b. Notifica per posta .....	<b>2310</b>	b. Quali atti può notificare.....	<b>2441</b>
c. Notifica tramite PEC.....	<b>2340</b>	c. Notifica tramite PEC .....	<b>2445</b>
d. Notifica per pubblici proclami ..	<b>2357</b>	d. Notifica via posta e a mani.....	<b>2466</b>
C. Destinatari della notificazione.....	<b>2365</b>	<b>III. Notificazioni eseguite dal cancelliere</b> .....	<b>2477</b>
a. Persona fisica.....	<b>2367</b>	<b>IV. Notificazioni in casi particolari.</b>	<b>2485</b>
b. Avvocato .....	<b>2369</b>	<b>V. Quando si perfeziona la notificazione</b> .....	<b>2497</b>
c. Domiciliatario .....	<b>2391</b>	<b>VI. Vizi della notificazione</b> .....	<b>2510</b>
d. Società.....	<b>2395</b>		
e. Associazioni, comitati e altri enti.	<b>2413</b>		

OMISSIS

## OMISSIS

## II. Notificazioni eseguite dall'avvocato

Gli avvocati **possono** effettuare direttamente delle notificazioni di atti giudiziari senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, alle condizioni e con i limiti esaminati di seguito. **2430**

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di **competenza territoriale** a cui è soggetto l'ufficiale giudiziario (Cons.Stato 28 settembre 2005 n. 5185, Cass. 19 febbraio 2000 n. 1938).

Nell'esecuzione delle attività di notifica l'avvocato è **pubblico ufficiale** e in caso di irregolarità o abusi commette un grave illecito disciplinare (art. 6 L. 53/94).

La **disciplina** delle notificazioni eseguite dall'avvocato è contenuta nella legge (L. 53/94), integrata dalle regole particolari dettate per la notifica via PEC.

La **riforma** ha esplicitato la possibilità per l'avvocato di effettuare le **notificazioni in proprio** prevedendo espressamente che anche tale soggetto possa eseguire la notifica mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi (art. 137 c. 2 c.p.c. modif. dall'art. 3 c. 11 lett. b n. 1 D.Lgs. 149/2022). **2431**

Rispetto al passato l'avvocato ha un vero e proprio obbligo (e non più la semplice facoltà) di notificare in proprio gli atti: egli assume la veste di agente notificante tendenzialmente esclusivo, mentre l'ufficiale giudiziario si colloca in una posizione residuale, quando non vi è obbligo per l'avvocato di provvedere, oppure questi dichiara che la notifica telematica non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.

Per i **procedimenti** instaurati **dopo il 28 febbraio 2023**, inoltre, la **notifica** in proprio via **PEC** diviene sostanzialmente **obbligatoria** per l'avvocato in tutti i **casi** in cui il destinatario è titolare di un indirizzo PEC censito in un pubblico registro (art. 137 c. 6 e 7 c.p.c. come inseriti dall'art. 3 c. 11 lett. b n. 2 D.Lgs. 149/2022).

Per le altre novità in tema di notifica via PEC, v. n. 2340 e s.

L'avvocato può quindi eseguire personalmente la notifica secondo una delle seguenti **modalità**: **2432**

- tramite PEC;
- tramite servizio postale;
- a mani del destinatario (notifica diretta).

La **scelta** della modalità spetta all'avvocato notificante ma l'autorità giudiziaria può imporre una notifica diretta (art. 1 L. 53/94).

Se la notifica **non rispetta** le norme di legge o se c'è incertezza sulla persona a cui è consegnata copia dell'atto o sulla data di notifica, essa è nulla e la nullità è rilevabile d'ufficio (art. 11 L. 53/94). La giurisprudenza la considera comunque sanabile dalla tempestiva costituzione in giudizio del destinatario dell'atto (Cons.Stato 5 giugno 2013 n. 3101, Cass. 5 agosto 2004 n. 15081).

### a. Condizioni

L'avvocato può eseguire la notifica via PEC, a mani o per posta alle condizioni precisate nella tabella. **2434**

Condizioni	A quale notifica si applica	Riferimenti	Precisazioni
iscrizione all'albo	<ul style="list-style-type: none"> <li>– PEC</li> <li>– via posta</li> <li>– a mani</li> </ul>	art. 1 L. 53/94	<ul style="list-style-type: none"> <li>– i praticanti avvocati abilitati non possono notificare in proprio</li> <li>– un avvocato stabilito può notificare in proprio ma, per le azioni giudiziali, dev'essere destinatario di una procura d'intesa con un professionista abilitato (Parere CNF 27/2014)</li> </ul>
essere munito di <b>procura</b> alle liti (ai sensi dell'art. 83 c.p.c.) (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– PEC</li> <li>– via posta</li> <li>– a mani</li> </ul>	art. 1 L. 53/94	per la procura alle liti come documento cartaceo o documento informatico oppure copia informatica: v. n. 1468 e s.
<b>autorizzazione</b> del consiglio dell'ordine degli avvocati	<ul style="list-style-type: none"> <li>– via posta</li> <li>– a mani</li> </ul>	art. 7 L. 53/94	questa condizione non è più richiesta per la notifica via PEC (v. n. 2436 e s.)
predisposizione e gestione di un <b>registro cronologico</b> delle notificazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>– via posta</li> <li>– a mani</li> </ul>	art. 8 L. 53/94	questa condizione non è richiesta per la notifica via PEC (v. n. 2439)
<p>(1) L'avvocato <b>domiciliatario</b> può ricevere le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali, ma non può compiere atti di impulso del processo. Esistono però diversi orientamenti in merito alle conseguenze in caso di notifica di un atto da parte dell'avvocato mero domiciliatario: secondo una tesi essa è inesistente (Cass. 22 agosto 2018 n. 20946, Cass. 12 ottobre 2015 n. 20468, Cass. 10 ottobre 2014 n. 21414, Trib. Roma 24 gennaio 2017 n. 1263); un altro orientamento invece considera la notifica nulla ma sanabile (Cass. 11 maggio 2017 n. 11759, Cass. 7 giugno 2018 n. 14840, Cass. 28 febbraio 2013 n. 5096). Un'altra tesi ancora considera l'impulso del procedimento notificatorio delegabile dall'avvocato con procura ad altro professionista purché entrambi autorizzati dagli ordini di appartenenza (Cass. 29 settembre 2016 n. 19294).</p>			

OMISSIS



## CAPITOLO 3

## Persone e famiglia

## SOMMARIO

<b>Sez. 1 - Separazione e divorzio</b> .....	<b>9164</b>	IV. Accordi di separazione o divorzio davanti al sindaco .....	<b>9328</b>
I. Nuovo giudizio per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023...	<b>9166</b>	<b>Sez. 2 - Protezione contro gli abusi familiari</b> .....	<b>9344</b>
II. Procedimenti relativi a separazione, divorzio e scioglimento dell'unione civile.....	<b>9183</b>	<b>Sez. 3 - Procedimenti in materia di stato e capacità</b> .....	<b>9354</b>
A. Giudice competente.....	<b>9184</b>	A. Amministrazione di sostegno.....	<b>9358</b>
B. Separazione .....	<b>9188</b>	B. Interdizione e inabilitazione .....	<b>9404</b>
C. Divorzio.....	<b>9250</b>	<b>Sez. 4 - Procedimenti relativi all'apertura delle successioni</b> .....	<b>9432</b>
III. Negoziazione assistita da avvocati	<b>9295</b>	<b>Sez. 5 - Procedimento di divisione.</b>	<b>9455</b>

## SEZIONE 1

## Separazione e divorzio

I coniugi che vogliono interrompere formalmente la loro convivenza possono ricorrere allo strumento della **separazione** personale che può essere **consensuale**, se vi è accordo complessivo sulle condizioni, oppure, nel caso contrario **giudiziale**.

Il **divorzio** invece comporta lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Può essere richiesto solo dopo che è trascorso un periodo di tempo fissato dalla legge (6 mesi o un anno) dalla separazione formale; è però possibile chiedere direttamente il divorzio in alcune circostanze precisamente indicate (essenzialmente quando uno dei coniugi commette determinati reati).

Anche il divorzio può essere **consensuale** (o congiunto) oppure **giudiziale**.

Dal 2014 i coniugi che raggiungono un accordo possono separarsi e divorziare, oppure modificare le condizioni di separazione o divorzio anche valendosi di due nuove procedure (facoltative e, in alcune situazioni, più rapide rispetto a quelle tradizionali):

- la **negoziatioe assistita** dagli avvocati, possibile anche in presenza di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non autonomi economicamente;
- l'**accordo davanti al sindaco**, possibile solo in mancanza di figli o in presenza di figli maggiorenni capaci, privi di handicap gravi o economicamente autosufficienti.

Alle **parti** dell'**unione civile** che vogliono sciogliere il loro legame si applica, in quanto compatibile, la disciplina del divorzio (ai sensi dell'art. 1 c. 25 L. Unioni Civili) ma non la disciplina sostanziale della separazione; anch'esse possono ricorrere alla negoziazione assistita e agli accordi davanti al sindaco.

Dando attuazione a quanto espressamente previsto nella legge delega (L. 206/2021), per i procedimenti instaurati **dopo il 28 febbraio 2023**, la **riforma** ha introdotto un **rito unificato applicabile** a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare (art. 473 bis c. 1 c.p.c. introdotto dall'art. 3 c. 33 D.Lgs. 149/2022).

9164

9165

Rimangono **esclusi** dal nuovo rito i procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate del tribunale in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, così come i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali (art. 473 ter c.p.c.).

Il nuovo rito è stato sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile, dedicato al processo di cognizione (e non più nel libro IV), prevedendo un titolo apposito (il IV bis), rubricato «norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie». Il titolo IV bis è composto da quattro distinti capi (il primo intitolato «disposizioni generali», il secondo «del procedimento», il terzo «disposizioni speciali» e il quarto «dei procedimenti in camera di consiglio) e dagli artt. 473 bis-473 bis 71 c.p.c.

Il rito unificato **si applica** in particolare:

- alle azioni di riconoscimento, disconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità;
- ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e relative modifiche;
- ai procedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (c.d. *de potestate*);
- ai procedimenti di risarcimento del danno endofamiliare.

A seguito della sua introduzione sono **abrogati** gli artt. 706-736 bis c.p.c. e alcuni articoli della legge sul divorzio, le cui disposizioni vengono sostanzialmente trasposte nel nuovo modello processuale.

Nella seguente trattazione elenchiamo le **principali novità** previste dalla riforma in tema di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile.

Per le novità relative agli altri procedimenti rimandiamo all'edizione di Memento Famiglia e successione di prossima pubblicazione.

OMISSIS

# Riforma del processo civile - Tabelle riepilogative -

## SOMMARIO

Strumenti alternativi del processo.....	<b>11405</b>	Processo di esecuzione .....	<b>11440</b>
Processo: regole generali.....	<b>11410</b>	Processo del lavoro .....	<b>11445</b>
Procedimento ordinario di primo grado .....	<b>11415</b>	Procedimento locatizio .....	<b>11450</b>
Impugnazioni .....	<b>11420</b>	Procedimenti in materia di persone e famiglia .....	<b>11455</b>
Procedimento semplificato di cognizione .....	<b>11425</b>	Irragionevole durata del processo: Legge Pinto .....	<b>11460</b>
Procedimenti cautelari .....	<b>11430</b>	Aspetti internazionali .....	<b>11465</b>
Procedimento d'ingiunzione .....	<b>11435</b>		

La riforma del processo civile (D.Lgs. 149/2022 modif. dalla L. 197/2022 e, successivamente, dal DL 198/2022 conv. in L. 13/2023) ha introdotto **diverse novità** in tema di mediazione, negoziazione assistita, giudizio di primo grado, impugnazioni, controversie in materia di lavoro, esecuzione forzata, procedimenti speciali, arbitrato.

Le riepiloghiamo di seguito, raggruppandole **per argomento**, attraverso **tabelle** di veloce e agile consultazione, rinviando al paragrafo di riferimento per una trattazione più approfondita.

Ricordiamo che la maggior parte delle novità **si applica** ai **procedimenti** instaurati **dopo il 28 febbraio 2023**; viceversa, ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 continua ad applicarsi la disciplina anteriormente vigente.

Non tutte le nuove disposizioni entrano però in vigore da tale data. Ad **esempio**, le novità in materia di **deposito telematico**, **udienze da remoto** e **trattazione scritta** (c.d. norme sulla giustizia digitale) sono in vigore **dal 1° gennaio 2023**, non soltanto per i procedimenti nuovi, ma anche quelli già pendenti davanti a tribunali, corti di appello e cassazione. Non si applicano però ai procedimenti dinanzi al **giudice di pace** per i quali la data di operatività delle disposizioni è individuata al **30 giugno 2023**.

Sempre dal **1° gennaio 2023** è applicabile il **giudizio accelerato in cassazione** per la definizione dei ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, oltre al nuovo rito dei procedimenti in camera di consiglio nonché l'abrogazione del procedimento camerale applicato presso la c.d. sesta sezione.

Per **maggiori dettagli** sull'entrata in vigore delle diverse novità si rimanda alla trattazione nei singoli capitoli.

## STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO (ADR)

Novità della riforma	v. n.
<b>Mediazione obbligatoria</b>	
– ampliamento delle materie oggetto di mediazione obbligatoria	26 e s.
– legittimazione dell'amministratore di condominio	28
– assistenza dell'avvocato	39
– requisiti degli organismi di mediazione	41 e s.
– mediazione in via telematica	51
– durata della mediazione	53
– oneri di comunicazione a carico dell'organismo di mediazione	59

11400

11402

11405

Novità della riforma	v. n.
– requisiti del mediatore	65 e s.
– partecipazione di avvocati e parti alla procedura di mediazione	81
– fase conclusiva della mediazione	95 e s.
– costi relativi alla mediazione	121 e s.
– patrocinio a spese dello Stato	138 e s.
– disciplina fiscale	168 e s.
<b>Mediazione demandata dal giudice</b>	
– quando può essere disposta	178 e s.
<b>Mediazione facoltativa</b>	
– effetti della clausola contrattuale	205 e s.
<b>Negoziiazione assistita</b>	
– assistenza dell'avvocato	238
– estensione del patrocinio a spese dello Stato	240 e s.
– negoziazione in modalità telematica	258
– estensione alle controversie di lavoro	8101
<b>Arbitrato</b>	
– rapporto tra arbitrato e giudizio (c.d. <i>translatio iudicii</i> )	378
– rafforzamento delle garanzie di imparzialità dell'arbitro	399
– termine per l'impugnazione del lodo	475
– possibilità per arbitri di concedere provvedimenti cautelari e sequestri	380 e s.
– arbitrato societario: riordino della disciplina	529
– trasferimento del processo civile in sede arbitrale	576

## 11410 PROCESSO: REGOLE GENERALI

Novità della riforma	v. n.
<b>Giurisdizione e competenza</b>	
– difetto di giurisdizione	701
– rideterminazione della competenza del giudice di pace	750
– istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie	791 e s.
<b>Parti del processo</b>	
– intervento o chiamata in causa del terzo	1325 e s.
– chiamata in causa del terzo da parte dell'attore	1377
<b>Giudici ed ausiliari del giudice</b>	
– trattazione scritta	1575
– partecipazione a distanza	1576
– ufficio del processo	1617
<b>Pubblico Ministero</b>	
– intervento del PM nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie	1623
– potere al PM di proporre l'azione	1627
<b>Atti e provvedimenti del processo</b>	
– forma degli atti	1635
– trascrizione delle domande di revocazione	1692 e s.
– principi di chiarezza e sinteticità	1746
– pubblicazione della sentenza e termini	1816 e s.
<b>Processo civile telematico</b>	
– davanti al giudice di pace	2530
– attestazione di conformità delle copie agli originali	2060